AMBITO TERRITORIALE CACCIA
ATC AT1 “NORD TANARO”
Via G. Bonzanigo, 31 14100 Asti
Telefono e fax 0141 - 352135
E-mail: atcat1nordtanaro@gmail.com

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE
SPECIE CAPRIOLO

STAGIONE VENATORIA 2026/2027
(Redatto ai sensi delle Linee guida regionali vigenti)

Art. 1 PRINCIPI E FINALITA’

1.1 Secondo quanto disposto dall’art 18 punto 2 della Legge 157/92 e s.m.i., della L.R. 5/2018,la caccia di selezione agli ungulati poligastrici può essere effettuata esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivi, basati su censimenti quali-quantitativi accertanti la densità e composizione delle popolazioni presenti sul territorio oggetto di prelievo venatorio.

1.2 Il presente disciplinare regolamenta la caccia di selezione al capriolo in attuazione alla DGR n. 6-2349/2026/XII del 16 marzo 2026 “Linee guida per la gestione e realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina” allegato 2TER ed è finalizzato a garantire una popolazione sana e ben strutturata nel rapporto tra i sessi e le classi d’età ed una densità commisurata alle potenzialità ambientali attraverso forme di prelievo rigorosamente impostate su criteri tecnico-scientifici.

1.3 Il presente regolamento ha durata quinquennale, congiuntamente al Piano di Programmazione per la Gestione degli Ungulati (O.G.U.R.), salvo modifiche derivanti da revisione delle Linee guida vigenti o esigenze inderogabili di gestione dell’attività venatoria di selezione dell’ATC AT1.

Art. 2 AMMISSIONE DEI CACCIATORI

2.1 La caccia di selezione è riservata esclusivamente a singoli cacciatori, ammessi all’Ambito di caccia AT1.

2.2 Per essere ammessi alla caccia di selezione al capriolo i cacciatori devono essere abilitati alla caccia di selezione. I richiedenti dovranno altresì dichiarare di accettare e rispettare il presente regolamento in ogni sua parte.

Art. 3 DISTRETTI

3.1 I distretti per la gestione faunistico-venatoria del capriolo sono illustrati nel dettaglio da specifica cartografia con descrizione dei confini descritti nel OGUR approvato dal C.d.G e dalla Regione Piemonte. Sono disponibili sul sito internet dell'ATC AT1-AT2.

Art. 4 MODALITÀ DI ACCESSO AI PIANI

4.1 La caccia di selezione è riservata esclusivamente a singoli cacciatori, ammessi all'Ambito di caccia AT1

4.2 Per essere ammessi alla caccia di selezione al capriolo i cacciatori devono essere abilitati alla caccia di selezione. I richiedenti dovranno altresì dichiarare di accettare e rispettare il presente regolamento in ogni sua parte.

4.3 Tutti i cacciatori interessati sono tenuti a consegnare la domanda di partecipazione al piano di prelievo, allegando alla stessa la ricevuta di versamento della quota minima deliberata dal Comitato di Gestione e hanno diritto di accesso alla graduatoria di assegnazione dei capi.

4.4 Ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota versata all'atto della domanda e sarà garantita la priorità nelle ulteriori assegnazioni nella stagione in corso o nella successiva stagione venatoria.

Art. 5 AUTORIZZAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE

5.1 I richiedenti dovranno compilare il modulo appositamente predisposto, con preferenza per il distretto di caccia, il periodo e la tipologia di richiesta di assegnazione, che dovrà pervenire presso la sede dell'ATC AT1 entro e non oltre i termini riportati sulla modulistica e nell'allegato A.

5.2 Se un cacciatore intende presentare domanda per più periodi o distretti dovrà presentare una domanda per ogni periodo.

5.3 Unitamente a detto modulo dovranno essere obbligatoriamente allegato copia del versamento, l'importo viene definito ogni anno dal Comitato di Gestione e pubblicato sull'allegato A.

5.4 L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dall'ATC ed è costituita da:

- scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, le

caratteristiche (specie e/o sesso e/o classe d'età) che deve possedere l'animale assegnato, il distretto/zona di caccia, il periodo e le giornate di caccia consentite;

- contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento. tagliandi di uscita
- tagliandi di uscita.

5.5 In caso di rinuncia del capo assegnato, la quota di partecipazione versata dal cacciatore all'atto della domanda non gli verrà restituita. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il giorno antecedente l'inizio della caccia della specie assegnata viene considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato.

5.6 La scheda autorizzativa e il contrassegno devono essere ritirati dal cacciatore presso gli uffici dell'ATC esibendo la ricevuta del versamento a conguaglio eventualmente dovuto per il prelievo del capo assegnato. In caso di smarrimento l'autorizzazione non verrà sostituita e i cacciatori perderanno il diritto al prelievo del capo loro assegnato.

5.7 La scheda autorizzativa e il contrassegno sono strettamente personali e qualora non si abbatta il capo, vanno riconsegnati all'ATC, entro la data annualmente comunicata nell'Allegato A. La mancata riconsegna è sanzionata come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PIANO

6.1 La caccia di selezione è organizzata assegnando nominativamente ai cacciatori ammessi al prelievo selettivo un capo da prelevare.

6.2 Per la specie capriolo, i capi sono assegnati come da tabella sottostante:

CLASSE ASSEGNATA	CLASSE PREVISTA DAL PIANO	SESSO	ETÀ
Maschio	Maschio adulto (cl. I-III)	M	Anni ≥ 1
Femmina o Piccolo	Femmina adulta (cl. I-III)	F	Anni ≥ 1
	Piccolo (cl. 0)	M o F	Anni 0

6.3 Gli assegnatari della classe a) - MASCHIO ADULTO hanno la possibilità di prelevare qualsiasi maschio di età ≥ 1 anno.

6.4 Coloro ai quali è assegnata la classe b) – FEMMINA ADULTA e PICCOLO hanno inizialmente la possibilità di prelevare indifferentemente una femmina

adulta (≥ 1 anno) o un piccolo (M o F di classe 0). Al raggiungimento dell'80% del piano di una delle due classi i capi rimanenti saranno assegnati nominativamente tramite sorteggio tra i cacciatori rimasti. Il raggiungimento del suddetto 80% sarà reso noto mediante avviso che conterrà l'elenco dei cacciatori che non hanno ancora effettuato il prelievo spettante con abbinato a ciascuno il capo da prelevare (piccolo o femmina). Tale avviso sarà affisso presso le cassette di cui all'art. 7 e comunicato attraverso mezzi informatizzati.

Art. 7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CAPI

7.1 Le domande di partecipazione alla caccia di selezione sono accettate in base al piano di prelievo approvato dalla Regione.

7.2 L'assegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse per specie, sesso e classe d'età sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna classe di tiro.

7.3 In caso di disponibilità di capi inferiori alle richieste, l'assegnazione del capo avviene tenendo conto della graduatoria stilata in base ai seguenti criteri in ordine decrescente:

- Abbattimento di un capo sanitario.
- Effettivo abbattimento di un capo nella stagione precedente o in quella in corso.
- Residenza anagrafica secondo i seguenti criteri di priorità:
    1) residenza nel distretto richiesto;
    2) residenza nell'ATCAT1;
    3) residenza in Provincia di Asti.
- Numero di giornate utilizzate per l'abbattimento del capo.
- Numero di giornate dedicate al censimento degli ungulati.

In caso di parità in graduatoria, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.

7.4 Ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota versata all'atto della domanda e sarà garantita la priorità nelle ulteriori assegnazioni nella stagione in corso o nella successiva stagione venatoria.

7.5 Sulla base dei criteri di cui sopra, l'ATC stilerà una graduatoria dei cacciatori utilizzata per l'assegnazione dei capi che avverrà entro la data stabilita ogni

anno nell'Allegato A.

7.6 In caso di disponibilità di capi eccedente le richieste e ai sensi della deroga al carniere approvata ogni anno dalla Regione, possono essere assegnati ulteriori capi ai cacciatori che ne abbiano fatto domanda presso l'A.T.C. dopo aver abbattuto il primo capo. In questo caso la priorità sarà valutata in base alla data di presentazione della domanda.

Art. 8 MODALITÀ E MEZZI DI CACCIA

8.1 Il prelievo selettivo in periodo estivo (agosto-settembre) può essere esercitato esclusivamente da appostamento temporaneo che dovrà essere raggiunto con la carabina scarica e chiusa nella custodia. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tale da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare con l'arma carica al di fuori dell'appostamento verrà considerato un'infrazione al presente Regolamento.

8.2 Il prelievo selettivo in periodo invernale (dicembre-gennaio) può essere esercitato anche in forma vagante.

8.3 Per l'attuazione del piano di prelievo la caccia può essere esercitata esclusivamente nel periodo assegnato e secondo l'Allegato A.

8.4 Gli abbattimenti devono essere effettuati con fucili con canna ad anima rigata muniti di cannocchiale e di calibro non inferiore a 5,6 mm. L'uso di eventuale carabina semiautomatica è consentito esclusivamente se la stessa è dotata di opportuno riduttore nel caricatore che permetta l'inserimento di solo due proiettili.

8.5 È prevista la possibilità di effettuare l'abbattimento con l'arco in linea con quanto disposto dalla Giunta regionale e previa comunicazione, per meri fini conoscitivi, agli uffici dell'ATC.

Art. 9 ADEMPIMENTI

9.1 Il cacciatore dovrà indicare preventivamente la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale anche negli spazi posti sulla parte retrostante la scheda autorizzativa. Inoltre dovrà provvedere a comunicare l'uscita di caccia utilizzando una delle due metodiche sottostanti:

- Tagliando di uscita giornaliera debitamente compilato e imbucato nelle

apposite cassette.

- Sistema informatizzato di comunicazione dell'uscita.

Le istruzioni per l'utilizzo delle due modalità saranno comunicate al momento della consegna dei contrassegni e di tutto il materiale necessario.

9.2 Dopo ogni sparo il cacciatore ha l'obbligo di verificare attentamente l'esito del tiro anche quando l'animale non appaia palesemente ferito. In caso di eventuale ferimento, il cacciatore, prima di ricercare scrupolosamente l'animale, deve segnalare il fatto all'ATC e contattare, se disponibile, un recuperatore con cane da traccia autorizzato. Qualora la ricerca dovesse essere infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato il fatto tempestivamente.

9.3 Subito dopo l'abbattimento, oltre a segnare il capo sul tesserino venatorio regionale, il cacciatore deve apporre al garretto dell'animale il contrassegno E deve indicare luogo e ora di abbattimento sul retro della scheda autorizzativa. La corretta apposizione del contrassegno e marcatura dell'abbattimento attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di esse il detentore di un capo è perseguibile a termini di legge.

9.4 Il giorno stesso dell'abbattimento – o previo avviso all'ATC dell'avvenuto recupero – il capo deve essere presentato, debitamente eviscerato, al Centro di controllo, riconsegnando la scheda autorizzativa compilata in ogni sua parte. Al Centro di controllo (l'indirizzo e l'orario sarà comunicato al momento del ritiro dell'autorizzazione) viene redatta, a cura del tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore interessato e rilasciatagli in copia, costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale. Alla copia originale il tecnico incaricato allega la parte terminale del contrassegno e la scheda autorizzativa consegnatagli dal cacciatore.

9.5 In via sperimentale, l'ATC è autorizzato ad effettuare la verifica a distanza dei capi abbattuti. In tal caso il cacciatore deve provvedere a comunicare l'abbattimento al tecnico incaricato mediante videochiamata secondo le indicazioni fornitegli dal tecnico stesso, garantendo l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla compilazione della scheda di rilevamento dati.
I sospetti casi di abbattimenti "sanitari" e "non conformi" devono essere controllati presso il Centro di Controllo.
Le modalità dettagliate della verifica a distanza saranno comunicate al momento della consegna dell'autorizzazione.

Art. 10 CAPI SANITARI E NON CONFORMI

10.1 Gli abbattimenti devono essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati della specie assegnata, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso purché l'abbattimento avvenga nel periodo consentito per quella classe di sesso ed età.
Tali capi vengono definiti "sanitari" qualora presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata), rilevabili a distanza, denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il Centro di Controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza da parte del tecnico addetto al controllo;
2. peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età con riferimento a Cl.0, Cl.I, sub-adulti e adulti. Il peso medio è desunto dai dati biometrici riportati nell'OGUR;
3. palco ancora in velluto ad esclusione della calsse yearling maschio di capriolo fino al 15 luglio.

10.2 Qualora in cui la competente Autorità Sanitaria dovesse decretare, con le dovute motivazioni, la distruzione della carcassa del capo abbattuto si procederà immediatamente ad una nuova assegnazione per il cacciatore e la priorità di scelta non sarà più valida nella stagione successiva.

10.3 E' definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione nonché l'abbattimento di un capo appartenente ad una classe non assegnata al cacciatore dopo il raggiungimento dell'80% del piano di femmine e piccoli. L'abbattimento non conforme comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente e l'esclusione da ulteriori assegnazioni nella stagione in corso e l'inserimento in ultima posizione della graduatoria dell'anno successivo.

Art. 11 SANZIONI E NORME FINALI

11.1 Ogni infrazione al presente regolamento è sanzionata in base alle disposizioni contenute nel Calendario venatorio regionale e nella Legge regionale n. 5/2018.

11.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della DGR n. 6-2349/2026/XII del 16 marzo 2026 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.